



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 del 30-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze si è riunito il **Consiglio Comunale** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione.

All'appello risultano presenti:

FASANI GIORGIO	Presente
URSINO GIANFRANCO	Presente
MILANESI VALENTINO	Presente
ZAIA ALESSIA	Presente
ALICICCO FILIPPO	Presente
MONTAGNA ALESSANDRO	Assente
TACCONI ALESSANDRO	Presente
PICCININI MASSIMO	Presente
DEBATTISTA MICHELE	Presente
DROSCHI FILIPPO	Presente
ROVATI DAVIDE	Presente
TORRETTA MARIA TERESA	Presente
NASO ILARIA	Presente

Totale Presenti 12, Assenti 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **FASANI GIORGIO**, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Supplente **DE FEO DOTT. GIOVANNI**. La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Visto, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto

Il Responsabile del Servizio

2000. Data: 11-05-2022

F.to Dott.ssa SARA GUGLIELMI

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 11-05-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa SARA GUGLIELMI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 7 in data 30.04.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2021, è stato previsto:

- 1) aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,40
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,45
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,55
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,70
Oltre € 75.000	0,80

- 2) una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.500,00 euro;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022):

“Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.”

Rilevato che gli scaglioni IRPEF applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022 sono i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

Ritenuto, pertanto, di determinare le aliquote flessibili ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR come modificato dalla Legge di bilancio 2022:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,40 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,70 %
Oltre € 50.000	0,80 %

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 275.148,00, determinato secondo le simulazioni presenti sul Portale del Federalismo Fiscale applicando il principio della competenza;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *"5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."*

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al*

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2022/2024;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022/2024, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- 1) aliquote flessibili ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR come modificato dalla Legge di bilancio 2022;

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF ¹
Fino a € 15.000	0,40 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,70 %
Oltre € 50.000	0,80 %

- 2) una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 275.148,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sono stabilite le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,40 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,70 %
Oltre € 50.000	0,80 %

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00;
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2. di quantificare presuntivamente in € 275.148,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il

regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Si apre la discussione sottoriportata

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	12
CONSIGLIERI astenuti	2
VOTI favorevoli	10
VOTI contrari	0

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SUCCESSIVAMENTE

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

CONSIGLIERI presenti	12
CONSIGLIERI astenuti	2
VOTI favorevoli	10
VOTI contrari	0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11 del 30-05-2022

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to FASANI GIORGIO

IL Segretario Comunale Supplente
F.to DOTT. DE FEO GIOVANNI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs. 267/2000 per 15 giorni consecutivi

Bressana Bottarone, 28-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DE FEO GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 30-05-2022 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Bressana Bottarone, li 28-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DE FEO GIOVANNI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bressana Bottarone, li 28-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)

Atto firmato digitalmente